CAMERA DEI DEPUTATI N. 3327-A

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE **MELLO GRAND**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(TRABUCCHI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
(PELLA)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GONELLA)

COL MINISTRO DEL TESORO
(TAVIANI)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(COLOMBO)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(MARTINELLI)

nella seduta del 13 ottobre 1961

—

Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, recante modificazioni dell'imposta di fabbricazione sui filati di fibre tessili

Presentata alla Presidenza il 18 novembre 1961

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nel 1936 fu istituita un'imposta di fabbricazione sulle fibre tessili artificiali e nel 1943 una imposta, con il nome di addizionale, sul prezzo franco fabbrica dei tessuti di ogni genere, della maglieria, della calzetteria, dei filati da negozio, dei cucirini, ecc.

Nel 1947 l'una e l'altra materia vennero riordinate e riformate e fu dato corso, in loro sostituzione, ad una « Imposta di fab-

bricazione sui filati delle varie fibre tessili naturali ed artificiali ».

Questa legge (3 gennaio 1947, n. 1), determinato l'oggetto della imposta, ne stabilì il soggetto, istituendo una « licenza di esercizio », della quale debbono essere munite tutte le aziende produttrici dei beni soggetti ad imposta. Stabilì, quindi, riallacciandosi ai principi fondamentali della tecnica e della scienza finanziaria, che il sistema di accertamento dovesse essere analitico.

L'accertamento analitico può avvenire in due modi:

1°) là dove la tecnica della produzione permette la installazione di contatori automatici, l'esatto accertamento delle quantità prodotte può essere affidato a tali congegni; restando agli agenti del fisco soltanto il carico del controllo del normale funzionamento dei meccanismi, l'accertamento della non manomissione degli stessi e la rilevazione dei dati segnalati;

2°) là dove la applicazione di misuratori meccanici non è possibile, l'accertamento della produzione deve avvenire con la permanenza nelle fabbriche di un adeguato numero di agenti del fisco, per seguire con la propria diretta sorveglianza la produzione.

La impossibilità di correttamente applicare l'accertamento analitico, sia per la mancanza, nell'epoca, di strumenti automatici di misurazione della produzione, sia per la materiale non disponibilità di agenti per l'istituzione di una sorveglianza diretta (essendo la produzione da controllare frazionata in troppo numerosi stabilimenti), obbligarono il legislatore a ripiegare *temporaneamente* sull'accertamento induttivo per medie.

Nacque, così, per l'imposta in oggetto, l'istituto dell'abbonamento.

L'aliquota di imposta, espressa dalla legge con riferimento ad un chilogrammo di filato in un determinato titolo metrico, fu tradotta in un canone per fuso-anno, calcolata sulla media di produzione annua di ogni fuso installato e funzionante e sulla base di un titolo metrico medio ponderale nazionale, ritenuto il più indicativo della produzione. Ciò per ogni categoria di fibre. Le misure unitarie d'imposta per il calcolo dell'abbonamento furono riferite alla produzione di un fuso di filatura installato e funzionante per un turno giornaliero di 8 ore teoriche (7 ½ effettive) di lavorazione per 285 giorni di un anno solare. (Per i filati di fibre artificiali o sintetiche il riferimento venne fatto ad una filiera in attività continua durante tutto l'anno di 365 giorni, per le fibre a filamento continuo; per i filati di seta fu fatto ad una bacinella attiva per 8 ore teoriche giornaliere; lo stesso dicasi per la filatura a mano della canapa, per la quale il riferimento fu fatto ad un gancio (uncino o raggino) attivo per 8 ore teoriche giornaliere.

Fu realizzata, in tal modo, pure con gli inevitabili scompensi, una base sufficientemente equa per la tassazione. Contemporaneamente l'Amministrazione realizzò l'obbiettivo di una forma abbastanza semplice di riscossione del tributo.

Siccome, poi, negli ordinamenti delle imposte sulla produzione non si deve mai perdere di vista che la loro natura è di tributi su merci destinate al consumo interno, si tenne conto della necessità di non applicare l'imposta sulla parte di prodotto destinata alla esportazione (ciò anche per non mettere i produttori nazionali in condizioni di inferiorità, sui mercati esteri, rispetto ai produttori indigeni). Nel decreto ministeriale previsto dalla legge del 1947, per evitare il doppio giro di una riscossione (al momento della produzione) e di una restituzione (al momento della esportazione) i canoni unitari di abbonamento annuo furono stabiliti al netto del prodotto esportato. L'Amministrazione tenne, cioè, conto, nello stabilire il canone, di una percentuale media di prodotto esportabile, riducendo di eguale percentuale l'ammontare del canone stesso.

Il sistema si chiudeva, infine, con una ultima previsione altrettanto logica: per evitare che, indirettamente, attraverso l'imposta gravante sulla produzione destinata al consumo interno, venisse concesso un premio ai produttori esteri operanti sul mercato nazionale, venne decisa l'applicazione, sotto il titolo di « sovrimposta di confine » alle merci importate dall'estero di una imposta uguale a quella applicata ai similari prodotti nazionali.

Questo meccanismo, stabilito nella legge istitutiva della imposta in esame, fu conservato in tutte le successive modificazioni della legge stessa.

Le variazioni apportate furono in larga parte determinate:

a) dallo svilupparsi di nuove produzioni o dal loro successivo differenziarsi dalle produzioni alle quali erano state assimilate;

b) dalla maggiore produttività delle macchine o da nuove tecnologie produttive;

c) da un mutamento della domanda del mercato per quanto si riferisce ai tipi di filato;

d) dalla necessità, infine, di perfezionare lo strumento fiscale e la sua applicazione in rapporto a situazioni che l'esperienza poneva, via via, in risalto. Furono, sotto questo profilo, fatte più precise previsioni dei casi di inattività del macchinario, fu assunto dalla legge il fenomeno dello sviluppo della categoria artigianale, fu più precisamente determinato il soggetto tassabile: la fabbrica di filati, il reparto omogeneo di filatura, ecc.

Scorrendo comparativamente il testo delle diverse leggi sull'argomento si ha la precisa sensazione dello sforzo fatto dall'Amministrazione per adeguare, a mano a mano, lo strumento fiscale alla realtà oggettiva della produzione, sia per restringere sempre più l'area delle evasioni, sia per meglio ripartire il carico della imposta in relazione alla reale produttività del macchinario impiegato. Perché di imposta sulla produttività si tratta, e non di imposta sul valore, anche se, ovviamente, non fu perduta di vista la necessità generica di rapportare la imposta il più equamente possibile anche al valore del prodotto.

Un innovamento nel sistema di abbonamento si ebbe con il decreto-legge 20 dicembre 1948, n. 1427. All'articolo 10 di tale decreto-legge si previde di tenere conto, nella determinazione del canone unitario annuo di abbonamento, di due possibilità: dello stabilimento di un canone al lordo della quota di prodotto esportata e di un canone al netto di detta quota. Nel caso di abbonamento fatto al netto della quota di prodotto esportata, nessuna restituzione (*drawback*) di imposta doveva essere effettuata dall'Amministrazione finanziaria all'atto della esportazione di filati, dei loro manufatti e delle confezioni.

Prevalse, anche in questo caso, ancora una volta il concetto della semplificazione della riscossione (liberando gli agenti fiscali ai transiti di frontiera da pesanti incombenze); nel momento stesso fu fatto un primo passo verso l'accertamento analitico dell'oggetto d'imposta. Non essendovi possibilità di un accertamento analitico della produzione, si cominciò ad attuare, per il calcolo dei rimborsi e per alcune fibre (le maggiori, quantitativamente) l'accertamento analitico della esportazione.

Si insiste su questo precetto dell'accertamento analitico perché tutta la polemica che costantemente accompagnò la discussione delle varie leggi sulla materia si concentrò su questo punto: sul continuo dilazionamento dell'accertamento diretto.

Ogni volta si dovette, però, convenire sulle difficoltà oggettive di tale accertamento. La mancanza, per molto tempo, di idonei strumenti di misura, la non possibilità di moltiplicare gli agenti fiscali addetti al controllo personale della produzione convinsero i legislatori a ripiegare trasitoriamente ogni volta sul minore male della formula dell'abbonamento.

Voi, onorevoli Colleghi, vi trovate, oggi, di fronte alla richiesta di conversione in legge di un nuovo provvedimento che è sulla linea dei precedenti e ne conferma la struttura ed i metodi. In sostanza si tratta – a parte un rilievo che sarà fatto più oltre – di un provvedimento che ritocca le aliquote di imposta.

È opportuno rilevare subito che questo nuovo provvedimento non ha in sé un significato fiscale nell'accezione corrente del termine: non è, infatti, emanato per incrementare il gettito della imposta di fabbricazione sui filati.

Il Ministro delle finanze ed i Ministri concertenti hanno chiaramente messo in evidenza i motivi della « straordinaria necessità ed urgenza » che hanno dettato il decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029:

« Dai recenti rilevamenti effettuati presso le fabbriche di filati sono emerse, in conseguenza del continuo aggiornamento tecnico degli impianti, talune discordanze nella correlazione esistente in passato tra le produttività unitarie delle macchine di filatura, le misure dei canoni di abbonamento e le aliquote di imposte previste per i filati delle varie fibre tessili ».

Di fronte a tale squilibrio, che veniva a sconvolgere il fondamento stesso della legge e che si traduceva in disparità tra canoni di abbonamento unitario ed aliquota di imposta (disparità che raggiungeva, per determinati filati, anche il 40-50 per cento), l'Amministrazione aveva a disposizione due leve per riequilibrare la situazione:

1°) ritoccare in aumento i canoni unitari di abbonamento per la produzione di un fuso/anno;

2°) ritoccare in riduzione le aliquote per ogni chilogrammo di filato prodotto.

La prima soluzione avrebbe determinato un aumento dei costi di produzione ed avrebbe nuociuto, per il suo trasferimento sui prezzi dei prodotti, al consumatore interno.

Fu scelta la seconda soluzione. Essa permetteva di ristabilire l'equilibrio rotto senza recare danno al consumo. Contemporaneamente non creava problemi di bilancio, non generando contrazioni nel gettito della im-

posta. Il minore introito derivante dalla applicazione delle aliquote in sede di sovrimposta di confine è compensato dai minori rimborsi derivanti dalla applicazione delle nuove aliquote in sede di restituzione dell'imposta per il prodotto esportato.

Con l'applicazione delle nuove tabelle viene concesso, misurandolo sulla, per altro abnorme, situazione attuale, un certo vantaggio agli operatori esteri che esportano in Italia. In pratica, però, non si fa altro che ristabilire una situazione di parità impostaci, e da noi accettata, dal Trattato di Roma (articolo 96).

Il provvedimento in esame si sviluppa su 12 articoli.

Art. 1. — Fissa, senza limitazione temporale, le nuove aliquote per ciascuna categoria di produttori, in relazione anche ai titoli metrici del prodotto.

Categoria cotonieri – Filati di cotone.

Se ci riferiamo all'aliquota stabilita per titolo metrico medio (40.500) si constata che essa è di circa il 9 per cento inferiore alla preesistente (lire 80 rispetto a lire 88).

Nei confronti della precedente classificazione si ha, poi, una maggiore diversificazione degli scaglioni di titoli metrici. È stato, infatti, introdotto un frazionamento nell'unico scaglione preesistente per i titoli inferiori al 12.000: 8 nuovi scaglioni sono stati aggiunti, in modo da permettere, sia in sede di restituzione di imposta al momento della esportazione del prodotto, sia in sede di applicazione della sovrimposta di confine, una più precisa ed equa applicazione del diritto e della imposta.

La categoria, scontando l'imposta in abbonamento al lordo della quota di prodotto esportato, ha diritto, al momento della esportazione, alla restituzione dell'imposta sul prodotto esportato.

Categoria cotonieri – Filati di fiocco di fibra artificiale e sintetica.

Se si fa riferimento al titolo metrico medio (33.500) si nota che la riduzione dell'aliquota si aggira attorno al 20 per cento.

Come per i filati di cotone, sono variati gli scaglioni dei titoli: sono stati introdotti, in parallelo con il cotone, 8 nuovi scaglioni nella zona dei titoli bassi; per contro sono stati aboliti gli scaglioni di titoli metrici superiori al 140.000, perché praticamente assenti dal mercato.

La categoria, scontando l'imposta in abbonamento al lordo della quota di prodotto esportato, ha diritto, al momento della esportazione, alla restituzione dell'imposta sul prodotto esportato.

Categoria canapieri-linieri.

L'esperienza ha consigliato di rivedere profondamente gli scaglioni di titoli metrici dei filati di questo settore, realizzando un frazionamento nella zona dei titoli più bassi ed una certa concentrazione nella zona dei titoli più alti. Gli scaglioni passano complessivamente da 9 ad 11; 6 sono stabiliti per i titoli sino ad 8.000 metri al chilogrammo (contro i 3 preesistenti); lo scaglione sino a 1.000 metri al chilogrammo è frazionato in 3 scaglioni.

La categoria sconta l'imposta in abbonamento al netto del prodotto esportato: non ha, quindi, diritto alla restituzione dell'imposta al momento della esportazione.

Categoria jutieri.

L'aliquota di imposta (unica) è stata ridotta da lire 15 a lire 8 per ogni chilogrammo di filato.

La categoria sconta l'imposta al netto del prodotto esportato; non ha, quindi, diritto alla restituzione dell'imposta al momento della esportazione.

Categoria lanieri.

I tre scaglioni di titoli metrici preesistenti (fino a 4.000 metri al chilogrammo – oltre 4.000 e fino a 20.000 metri al chilogrammo – oltre i 20.000 metri al chilogrammo) sono stati ridotti a due.

Le aliquote sono state ridotte di circa il 22 per cento.

La categoria sconta l'imposta al lordo del prodotto esportato; ha, quindi, diritto alla restituzione dell'imposta al momento della esportazione.

Categoria filandieri di seta.

L'aliquota è stata portata da lire 315 al chilogrammo a lire 216 al chilogrammo.

La categoria sconta l'imposta al netto del prodotto esportato; non ha, quindi, diritto alla restituzione dell'imposta al momento della esportazione.

Categoria filatori di cascami di seta (filati, cardati e pettinati).

Il divario del 30 per cento circa, riscontrato tra il canone unitario di abbonamento e l'aliquota d'imposta, ha fatto stabilire, sia

nel caso dei filati pettinati sia nel caso dei filati cardati, le nuove aliquote al 70 per cento delle preesistenti.

La categoria sconta l'imposta al netto del prodotto esportato; non ha, quindi, diritto alla restituzione dell'imposta al momento della esportazione.

Lo stesso articolo 1° considera, poi, altre situazioni:

quella delle fibre tessili non nominate. Per queste è previsto il trattamento fiscale stabilito per le fibre alle quali sono assimilate nella tariffa dei dazi doganali;

quella di filati di miste intime non nominate. L'imposta è stabilita al livello della fibra componente più tassata;

quella dei filati ritorti. Agli effetti della tassazione la lunghezza di tali filati viene moltiplicata per il numero dei filati semplici dai quali il filato ritorto è composto;

quella dei filati costituiti da filati semplici diversamente tassati. L'aliquota risulta dalla media ponderale delle aliquote dei filati semplici componenti;

una restrizione nell'ipotesi di restituzione della imposta al momento della esportazione del prodotto è fatta quando, nelle due categorie « cotonieri », viene usato fiocco di fibra artificiale o sintetica di lunghezza superiore ai 70 millimetri e i filati ottenuti superino il titolo metrico 55.000. In tal caso viene a cadere il diritto alla restituzione. (Si noti che, di regola, il fiocco di fibra artificiale e sintetica usato per la fabbricazione dei filati prodotti dalla categoria cotonieri, ha una lunghezza non superiore ai 45 millimetri);

per taluni filati di cotone rigenerato o cascami di cotone, ecc. contenenti o non lana rigenerata in quantità non superiore al 10 per cento, misuranti più di 24.000 metri per chilogrammo, la restituzione viene stabilita sul parametro della categoria cotonieri-filati di cotone.

L'articolo chiude richiamando come oggetto di imposta, per l'applicazione della sovrimposta di confine, i filati che sono serviti a fabbricare confezioni o manufatti, cucirini, spaghi, cordami, ecc. importati dall'estero.

Art. 2. — L'articolo 2 cautela l'Amministrazione finanziaria per il caso di reimportazione di filati e dei rispettivi manufatti e confezioni, per i quali i canoni di abbonamento siano stabiliti al netto del prodotto esportato.

Per la reimportazione di tali filati è dovuta la sovrimposta di confine: in tal modo è ristabilita la parità del loro trattamento fiscale con quello applicato ai filati passati direttamente dalla produzione al consumo interno.

Art. 3. — L'articolo 3 fa riferimento ad una particolare categoria di produttori (di spazzole, spazzolini, scope, in monofilamenti di fibra artificiale o sintetica). Per tali manufatti è parso equo non applicare l'imposta di fabbricazione normalmente prevista ed è stato codificato un trattamento di esenzione sotto condizione. L'esenzione è accordata qualora i monofilamenti siano tagliati nello stabilimento di produzione e alla presenza di un funzionario dell'U. T. I. F. in spezzoni della lunghezza non superiore ai 60 centimetri; siano, cioè, trasformati in spezzoni non filabili. Tale lunghezza è stata stabilita tenendo conto, da una parte, della necessità di evitare troppi scarti di materiale che si verificherebbero, al momento del confezionamento del manufatto, se gli spezzoni fossero di una lunghezza minore, d'altra parte della necessità di ridurre la lunghezza dei monofilamenti al limite della non filabilità.

Non si può neppure, in questo caso, parlare di esenzione di imposta, perché, dal momento che gli spezzoni sono riscontrati non filabili, si trasformano in materia non più oggetto dell'imposta di fabbricazione sui filati.

Per reciprocità di trattamento analoghi spezzoni e i manufatti fabbricati con detti spezzoni sono esentati dalla sovrimposta di confine.

Art. 4. — L'articolo 4 rapporta la convenzione annuale di abbonamento all'imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili, non più all'anno solare, ma all'esercizio finanziario.

Il secondo comma lascia aperta all'Amministrazione la possibilità di variare le convenzioni di abbonamento in rapporto a nuovi tipi di filato prodotti e in rapporto all'attivazione in produzione di nuovi macchinari più veloci o, comunque, capaci di alterare il rapporto tra canone unitario di abbonamento ed aliquota, così come è raffigurato nella legge in esame.

L'importanza pratica di questo comma è evidente perché permette di ricomporre rapidamente squilibri fiscali rilevati dalla esperienza. L'applicazione di tale norma è a discrezione dell'Amministrazione. Si può osservare, comunque, che varrebbe la pena

concedere, a chi provvede all'ammodernamento del proprio parco macchine, il premio dell'applicazione, per il periodo di esercizio finanziario ancora non trascorso, del canone di abbonamento fissato con il criterio della media nazionale.

Art. 5. — L'articolo 5 è regolamentativo rispetto alla ripresa della lavorazione dopo le interruzioni (il termine di preavviso è ridotto da 24 a 12 ore) e rispetto alla mora per la stipulazione di nuove convenzioni riguardanti i canoni di abbonamento.

Art. 6. — L'articolo 6 affronta, per la prima volta praticamente, il tema dell'accertamento analitico per la determinazione dell'imposta.

Due strumenti sono indicati: il contatore e il contaore.

La dizione della legge è per una possibilità di applicazione degli strumenti; non ancora per il dovere di questa applicazione.

Finalmente, però, si nota una precisa volontà di giungere all'accertamento reale.

La funzione dei due strumenti richiamati, la cui applicazione può essere indipendente, è diversa:

il contatore è studiato per registrare la quantità di prodotto fabbricata: si riferisce, quindi, direttamente alla determinazione in via analitica della quantità di prodotto oggetto dell'imposizione;

il contatore ha una funzione più limitata: serve a permettere il controllo della corrispondenza del numero di ore effettivo di produzione con il numero di ore pattuito con l'abbonamento. La sua applicazione ha, ancora prima che una portata fiscale, una portata di natura pratica, liberando aziende e Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione dalla burocrazia delle denunce di fermata e di ripresa della produzione e dai relativi controlli. Il contaore rappresenta, tuttavia, una forma intermedia di controllo, destinata a scomparire con l'applicazione dei contatori.

Pare opportuno soffermare un po' più a fondo l'attenzione su questo articolo perché la sua analisi permette di praticamente annullare la efficacia di due osservazioni che sono sovente ripetute:

1°) l'imposta di fabbricazione sui filati nasconde, si dice, un imponibile di mano d'opera. L'imprenditore, secondo tale tesi, è costretto a scegliere tra un criterio di difesa fiscale ed un criterio di moderna e logica utilizzazione del macchinario e degli impianti. Optando per la difesa fiscale l'operatore ha tutto interesse a spingere la velocità di rotazione dei fusi quanto più può oltre il limite (medio) individuato dalla legge e da questa assunto per la determinazione dell'abbonamento. In tale caso, però, l'operatore, per evitare che la produzione scada troppo di qualità, è costretto a mantenere alle macchine un numero di addetti maggiore di quello necessario se i fusi ruotassero alla velocità ottima ai fini della resa del prodotto, anziché al limite delle possibilità meccaniche. Discenderebbe – secondo la tesi citata – da ciò il fatto che in Italia l'assegnazione dei fusi sia fatta secondo un rapporto che muove tra 200:1 e 400:1 mentre in Germania ed in Francia il rapporto sta tra il 600:1 e l'800:1, e negli Stati Uniti si giunge ad un rapporto che tocca anche il 1.400:1, per lavorazioni analoghe;

2°) si incoraggia un indirizzo, scientificamente non esatto, che porta i costruttori di macchine per filatura a realizzare filatoi sempre più veloci, con fusi, quindi, notevolmente più leggeri, soggetti a maggiore usura e non adatti per le produzioni peculiari della nostra esportazione, indirizzata a soddisfare una domanda di manufatti di qualità.

Come si è detto, l'applicazione del disposto dell'articolo 6, il controllo diretto, quantitativo della produzione, attuato mediante l'uso dei contatori, se opportunamente e saggiamente applicato dall'Amministrazione finanziaria, annulla, per le fibre per le quali la tesi sopra esposta può oggi essere con qualche ragione invocata, il valore delle osservazioni fatte.

Se è vero, come si afferma, che si verificano casi nei quali la velocità dei fusi è portata al 40 per cento oltre il limite medio considerato dall'Amministrazione per i propri conteggi, l'applicazione del contatore ristabilirà un equilibrio fiscale ed annullerà le storture economiche artificiosamente costruite sulla componente fiscale.

Eliminato il motivo fiscale la progettazione delle macchine potrà essere portata sul piano logico e l'organizzazione dei reparti di filatura potrà essere fatta secondo un puro e semplice criterio di convenienza produttiva. I problemi di rendimento, di produttività, di costo e di qualità torneranno a legarsi unicamente alla giusta scelta e regolazione del macchinario in relazione alle caratteristiche del filato che si deve produrre.

Si obbietta ancora: si tratta, sia per i contatori sia per i contaore, di strumenti costosi, imperfetti, capaci di errori. Tutto ciò è certamente vero, ma non sembra determi-

nante per accantonare l'unico mezzo concreto che l'Amministrazione ha a disposizione per uscire dalla forma di tassazione induttiva e giungere, nel modo meno imperfetto possibile, ad una tassazione corrispondente alla realtà della produzione.

Sono già state fatte delle sperimentazioni ed i risultati sembrano più che soddisfacenti.

L'applicazione del contatore è facilmente realizzabile per i filati di juta, lana e seta, nei quali non vi è molteplicità di scaglioni di titoli metrici, almeno per l'imposizione in esame.

Analogamente si potrà procedere per i filati di cotone, fiocco, canapa e lino previa un'adeguata revisione degli attuali scaglioni di titoli metrici. Si tratterà di ridurre il numero degli scaglioni attuali prevedendo scaglioni più ampi.

I problemi, comunque, rimangono sul piano tecnico: su quello meccanico per il perfezionamento degli strumenti di misura; su quello della tecnica finanziaria per la giusta determinazione delle aliquote metriche d'imposta.

È importante, oggi, constatare che ci si è incamminati sulla strada della verificazione diretta e reale.

Il decreto ministeriale 24 ottobre 1961, recante le norme per l'attuazione del decreto-legge in esame, prevede le modalità di applicazione dei contatori (articolo 20) e le modalità di determinazione della imposta (articolo 21).

Art. 7. — L'articolo 7 impone precettivamente l'applicazione dei contatori alla categoria dei fabbricanti di filati di lana considerati artigiani. Si tratta, secondo gli ultimi dati, di 245 unità economiche, esercenti 257 filatoi; il carico d'imposta scontato da questa categoria è compreso tra i 150 e i 200 milioni di lire (sui 12 miliardi di lire che rappresentano l'imposta pagata dai lanieri nell'esercizio 1959-60). Queste unità economiche eserciscono macchinari di costruzione non moderna, adatti, tuttavia, alla lavorazione dei titoli previsti dalla legge (inferiori a 20.000 metri al chilogrammo). Presumibilmente questa categoria, che in parte già sperimentalmente usa il contatore, sarà avvantaggiata dall'accertamento analitico.

Sia l'articolo 6 sia l'articolo 7 prevedono la ovvia norma che, in caso di applicazione del contatore o del contaore, vengono a cadere gli obblighi di denuncia delle fermate e di ogni altra incombenza legata al funzionamento dei filatoi. Con l'applicazione del contatore viene a cadere, automaticamente, l'istituto dell'abbonamento. L'articolo 24 del decreto ministeriale 24 ottobre 1961 fissa, a sua volta, la procedura da seguire in caso di guasto del contatore.

Art. 8. — L'articolo 8 conferma al Ministro delle finanze la facoltà di stabilire annualmente, senza limitazione di tempo, le norme per la riscossione dell'imposta in abbonamento. Tali norme sono valevoli per ciascun esercizio finanziario.

Art. 9. — L'articolo 9 stabilisce in 4 mesi il termine utile durante il quale i fabbricanti di lana considerati artigiani debbono chiedere la installazione dei contatori ed in 8 mesi, successivi alla data della presentazione della richiesta, il termine entro il quale gli U. T. I. F. debbono fare provvedere alla installazione.

Art. 10. — L'articolo 10 può essere considerato come una norma transitoria. Con esso viene concessa una franchigia di 60, 75, 90 giorni nell'applicazione delle aliquote stabilite nella legge in esame rispettivamente per i filati, per i manufatti (tessuti e cucirini) e per tutti gli altri manufatti e le confezioni esportati all'estero. Nell'ambito di questo periodo di franchigia continueranno a valere le aliquote previste nel decreto-legge 18 marzo 1952, n. 117, e nella legge 24 dicembre 1949, n. 940.

L'opportunità di questa norma deriva dalla necessità di non turbare l'esecuzione di contratti già stipulati.

Art. 11. — Abroga, richiamandole dettagliatamente, le disposizioni contenute nelle leggi precedenti e non conformi alle statuizioni del decreto-legge in esame.

* * *

Questo è il contenuto del decreto-legge a Voi sottoposto, onorevoli Colleghi, per la conversione in legge. Esso detta, desumendole dalla realtà dell'operazione economica lungamente osservata, norme che, nell'ambito nel quale debbono applicarsi e in relazione al tipo di tributo, si conciliano con le norme di giustizia che, per quanto è umanamente possibile, non debbono dimenticarsi nella distribuzione del carico fiscale.

Potrà osservarsi – ed è stato osservato – che sarebbe utile esaminare, innanzitutto in sede scientifica e, poi, in sede pratica, una

diversa collocazione del carico tributario ripartito con l'imposta sui filati. Idee sono state illustrate. Sarà opportuno esaminarle con attenzione.

Prima, però, di abbandonare un sistema che, sia pure con approssimazioni successive, realizza lo scopo fiscale, senza creare squilibri gravi, anzi via via componendoli, si dovrà essere certi che le formule nuove saranno per lo meno accettabili come l'attuale.

È con queste convinzioni che la Vostra Commissione, onorevoli Colleghi, Vi raccomanda la conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029.

MELLO GRAND, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, concernente modificazioni dell'imposta di fabbricazione sui filati di fibre tessili.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO UNICO.

Identico.